

Seminario promosso dal Centro Studi Scuola Cattolica e dall'Associazione Forma su "Istruzione professionale e formazione professionale: verso un canale unitario"

Schema dell'intervento di Michele Pellerey alla tavola rotonda su "Istruzione e formazione professionale: quale assetto culturale e organizzativo"

1. L'Istruzione professionale è governata da norme che garantiscono: la presenza di un organico stabile definito per ogni Istituto, l'autonomia entro i termini di legge e di regolamento, la stabilità degli Istituti, una loro distribuzione territoriale diffusa, la possibilità di sperimentare, programmi di insegnamento in vigore, anche se da trasformare in base alla legge delega, finanziamenti certi, ecc. La Formazione professionale è governata da norme che riguardano il finanziamento di singoli corsi, dipendenti da decisioni più o meno annuali. Non esistono norme chiare che prevedano la loro autonomia; il finanziamento è molte volte appoggiato al fondo sociale europeo, finanziamento destinato a estinguersi o almeno a ridursi drasticamente. La distribuzione dei Centri di formazione professionale è assai disuguale sul territorio. Il quadro molto spesso sembra più essere quello di lavoratori in processi di formazione continua che di giovani in formazione iniziale e integrale.

2. La normativa sull'obbligo formativo, apparsa senza un ampio dibattito nazionale, e quella sull'obbligo scolastico pongono in risalto non poche novità, anche di tipo istituzionale. Si tratta di minori e di conseguenza di soggetti per i quali vige uno specifico diritto familiare (basato anche su norme sottoscritte dall'Italia di diritto internazionale). Non si deve accettare in nessun modo che siano messi a bando processi formativi e/o educativi destinati a minori. Eccetto che nel caso di apprendisti, che devono avere comunque più di quindici anni, si tratta di studenti o allievi, che non rientrano più nella figura del lavoratore (non si richiede più il libretto di lavoro, né vengono conteggiati gli anni formativi ai fini pensionistici).

3. La legge Bassanini indica anche conseguenze per l'autonomia dei Centri di formazione professionale. Uno spazio deve essere dato non solo a una rilettura del percorso formativo secondo la propria proposta formativa, ma anche in termini di tempi e di contenuti di insegnamento. Qualcosa si sta muovendo, ma non è chiaramente codificato.

4. Fino all'abrogazione della legge 9, là dove nella formazione si assolve l'obbligo scolastico dovrebbero essere presenti sia l'insegnamento della religione cattolica, per chi se ne avvale, sia l'educazione fisica, attualmente non previsti. A mio avviso, dovrebbero essere conseguiti crediti formativi disciplinari fondamentali analoghi a quelli scolastici (lingua italiana, lingua straniera, matematica e informatica, scienze, studi di natura storico-economico-sociale), che compaiono in genere nei vari percorsi scolastici.

5. Il passaggio alle Regioni dell'Istruzione professionale porrà non pochi problemi di governo del sistema unitario, perché la grande maggioranza dell'Istruzione professionale è ora statale, la grande maggioranza della formazione professionale non è né statale, né regionale. Occorre individuare soluzioni istituzionali che garantiscano una particolare forma di parità giuridica, finanziaria, organizzativa, ecc., se si vuole che ci si trovi di fronte a un sottosistema equilibrato. Si pongono non piccoli problemi circa la formazione, il reclutamento e la carriera dei docenti; le norme di finanziamento degli istituti; ecc.

6. Il sistema previsto è costituito da una pluralità di offerte formative che conducono o alla Qualifica (polivalente o mirata), o al Diploma professionale, o al Diploma tecnico, secondo percorsi molteplici: triennali, quadriennali, annuali (per i qualificati), pluriennali (apprendisti), con possibilità di transizioni; inoltre è prevista una Formazione superiore di carattere Tecnico-Professionale, che conduce a una qualche forma di certificazione o diploma di carattere superiore. Uno dei problemi conseguenti a questa prospettiva riguarda la determinazione dei soggetti che saranno in grado di attivare le differenti offerte. Dovrebbe essere l'accreditamento regionale a funzionare come strumento di governo del sottosistema. Di conseguenza dovrebbero essere individuati criteri per accreditare le istituzioni che possono attivare una o più offerte formative.

7. Quanto all'impianto formativo, occorre precisare che la normativa a livello regionale e, per quanto concordato tra Stato e Regioni, a livello nazionale dovrà offrire indicazioni di competenze e di livelli di competenze (standard). A questo proposito si possono avanzare almeno due osservazioni. In primo luogo il pericolo di trovarsi di fronte a prescrizioni che non rispettano la notevole diversità tra contesti geografici, culturali e istituzionali esistenti in Italia. Occorre essere presenti in maniera attiva in questo processo di definizione sia a livello regionale, sia nazionale. In secondo luogo, se rettamente intese, le competenze finali definite a livello pubblico (regionale o nazionale) riguardano elementi caratterizzanti il cittadino e il lavoratore dal punto di vista personale (per quanto riguarda la sfera pubblica e sociale), culturale e professionale. Le modalità pedagogico-didattiche messe in atto dalle istituzioni educative e formative per raggiungere tali competenze non devono essere oggetto di definizione pubblica.

8. Un'osservazione finale: se si inizia la scuola elementare a 5 anni e mezzo può capitare di avere alunni che a tredici anni e mezzo entrano nel sottosistema professionale dal quale potrebbero uscire a sedici anni e mezzo con una qualifica. Non è indifferente ai fini dell'impianto formativo di tutti i curricula anticipare tutto di mezzo anno. Inoltre, per entrare nel sistema dell'apprendistato gli allievi dovrebbero avere quindici anni, quindi per alcuni non sarà possibile subito dopo il primo anno passato nel sistema formativo transitare a tale sistema.